

COMUNE DI SEFRO

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 12 DEL 29-09-12

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. - ANNO 2012

L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

PIEROZZI MARIO	P	FRATINI LUIGI	P
CARMINELLI GIOVANNI	P	BIORDI SECONDO	P
FRANCESCONI GIANFRANCO	P	ROSSI ROBERTO	A
TEMPERILLI BARBARA	P	CATULLO LUCIANA	P
VALERIANI PIETRO	P	PENNA STEFANIA	A
DOMINICI PAOLO	P	VALERIANI PAMELA	P
MARROCCHINI OSVALDO	P		

=====

Assegnati n. [12] In carica n. [12] Assenti n. [2] Presenti n. [11]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. DOTT. GRELLI PIERLUIGI
Assume la presidenza il Sig. PIEROZZI MARIO
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

MARROCCHINI OSVALDO
BIORDI SECONDO
VALERIANI PAMELA

Riferisce il Vice sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:

“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”

Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di:

– reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d'istituto;

– assicurare l'equilibrio del bilancio 2012;

Ritenuto opportuno variare l'aliquota dell'abitazione principale (0,5%) e di fissare l'aliquota di base dell'imposta prevista dalla legge nella misura del 0,96%;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 della suddetta legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

A seguito di votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti:11

Favorevoli:11

Contrari:-

Astenuti:-

DELIBERA

1) Di fissare per l'anno 2012, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- **REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA** per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione: 0,96 %

- **Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze: 0,5%.**

- Per tutte le altre tipologie di immobili si applicano le aliquote specificamente previste dalla legge.

2) di dare atto che, considerato che trattasi della prima applicazione dell'IMU, qualora nel corso dell'esercizio, si evidenziassero differenze consistenti nella stima dei trasferimenti statali e/o del gettito dell'imposta previsto, l'Amministrazione si riserva di apportare alle presenti aliquote e/o detrazioni conseguenti variazioni in aumento e/o diminuzione;

3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere, a seguito di votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti:11

Favorevoli:11

Contrari:-

Astenuti:-

DELIBERA

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Il Presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

F.to IL PRESIDENTE
PIEROZZI MARIO

F.to Il Segretario comunale

DOTT. GRELLI PIERLUIGI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Sefro:

Il Segretario comunale

DOTT. GRELLI PIERLUIGI

La presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo comune (art.32,c.1,L.18/2009)
dal 09-10-2012 al 24-10-2012 .

- E' divenuta esecutiva in data : 29-09-2012

- () perchè dichiarata immediatamente esecutiva.

- () trascorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione.

Sefro:

Il Segretario Comunale

DOTT. GRELLI PIERLUIGI
